

TI_GERICHTE 60.2008.406 vom 20. Februar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.406

FR: TI_GERICHTE 60.2008.406 du 20 février 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2008.406 del 20 febbraio 2009

Regeste

Ricorso in materia di sequestro. dissequestro di una relazione bancaria. violazione del principio della proporzionalità (sequestro non più proporzionale)

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 20.02.2009 60.2008.406 Tessin Camera dei ricorsi penali 20.02.2009 60.2008.406 Ticino Camera dei ricorsi penali 20.02.2009 60.2008.406

Ricorso in materia di sequestro. dissequestro di una relazione bancaria. violazione del principio della proporzionalità (sequestro non più proporzionale)

Incarto n. 60.2008.406 Lugano 20 febbraio 2009 /dp In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Fossati, vicecancelliera sedente per statuire sul ricorso 18/19.12.2008 presentato da RI 1 patr. da: PR 1 contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli del 16.12.2008 (inc. Giar _____) in materia di sequestro; richiamate le osservazioni 24/29.12.2008 del patrocinatore di PI 3, con le quali comunica di rimettersi alla decisione di questa Camera; richiamate le osservazioni 29/30.12.2008 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, mediante le quali comunica di rimettersi alla decisione di questa Camera; richiamate le osservazioni 29/30.12.2008 del patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di aderire al ricorso; richiamate le osservazioni 24/30.12.2008 del patrocinatore di PI 11 e di PI 12, mediante le quali comunica l'intervenuto accordo dei suoi clienti con RI 1, il ritiro del reclamo e l'adesione al ricorso; richiamate le osservazioni 30.12.2008/2.1.2009 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, con le quali si riconferma nelle argomentazioni e nelle conclusioni della decisione impugnata, facendo delle osservazioni in relazione alla legittimazione ed alla motivazione; richiamate le osservazioni 24.12.2008/5.1.2009 del patrocinatore di PI 9, con le quali comunica di rimettersi alla decisione di questa Camera; richiamate le osservazioni 31.12.2008/5.1.2009 del patrocinatore di PI 7 relative alla legittimazione, alla motivazione e alla lentezza del procedimento; ritenuto che PI 4, l'avv. PI 5, PI 6, PI 8 e PI 10, interpellati direttamente o tramite i loro rappresentanti legali, non hanno presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di denuncia formulata da PI 11 _____, e per essa da _____, cittadino _____, trasmessa al Ministero pubblico dall'Ufficio federale di polizia il 31.5/5.6.2000 e relativa a un'operazione di natura immobiliare, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP _____). Nell'ambito del medesimo il procuratore pubblico ha ordinato la perquisizione e il sequestro delle relazioni bancarie delle numerose persone indagate, tra le quali il marito della ricorrente, PI 1. In particolare, per quanto qui interessa, è stata sequestrata la relazione bancaria “ _____ ” presso l'allora Banque _____

_____ (ora Banca _____), intestata alla ricorrente che, in base al formulario A, risulta anche avente diritto economico del conto. _____ ha procura individuale sul medesimo. 2. Una prima richiesta di dissequestro del conto è stata respinta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto con decisione del _____ (inc. _____): in ragione degli importanti interventi di PI 1 (quale procuratore del conto) nella movimentazione del conto, vi erano elementi per ritenere che quest'ultimo avesse utilizzato la relazione bancaria intestata alla moglie in parte come propria. Il successivo ricorso inoltrato a questa Camera è stato respinto con giudizio del 12.10.2001 (_____). 3. Con decisione del 26.3.2004, il procuratore pubblico aveva disposto il dissequestro della relazione " _____ " siccome il blocco della relazione bancaria (in vista del risarcimento delle parti civili) non sarebbe più giustificato, per un verso perché una parte civile aveva raggiunto un accordo con la titolare del conto, e per altro verso perché erano nel frattempo intervenute delle precisazioni delle ipotesi di accusa. A seguito del ricorso di una parte civile, con decisione del 10.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha annullato la decisione di dissequestro, tra l'altro per mancanza di motivazione. Il successivo ricorso di due parti civili (PI 12 e PI 11) è stato respinto da questa Camera (sentenza 28.9.2004, inc. CRP _____). 4. Con decisione 30.10.2008, il procuratore pubblico ha nuovamente dissequestrato la relazione " _____ ". Egli ha considerato come la relazione bancaria, posta sotto sequestro a seguito di un ordine generalizzato emanato all'inizio del procedimento, sia intestata ad una persona non indagata. L'inchiesta successivamente condotta non ha permesso di apportare elementi a sostegno degli indizi che avevano inizialmente giustificato il mantenimento del sequestro. In particolare, l'inchiesta non ha permesso di dimostrare una connessione tra i reati inquisiti e i valori patrimoniali in parola. Considerati il tempo trascorso e la mancanza della connessione surriferita, il procuratore pubblico ha revocato il sequestro, anche perché non più proporzionato. 5. Contro la decisione insorgevano al giudice dell'istruzione e dell'arresto due parti civili (PI 12 e PI 11). Le stesse hanno sostenuto che gli accertamenti operati nell'inchiesta (conclusa da anni) confermerebbero gli indizi a fondamento del sequestro, peraltro mantenuto dal procuratore pubblico anche dopo la fine della raccolta dei mezzi di prova. Per le parti ricorrenti, una violazione del principio della celerità non giustifica un dissequestro: parimenti il procuratore pubblico avrebbe applicato in modo errato il principio della proporzionalità. Sempre a dire delle parti civili ricorrenti, la decisione violerebbe l'art. 161 CPP, l'art. 71 CP, e le esigenze minime in tema di motivazione. 6. Nella decisione qui impugnata il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha annullato la decisione di dissequestro perché giudicata palesemente carente di motivazione, in particolare con riferimento agli indizi che avevano portato al sequestro della relazione e che non avrebbero trovato conferma successivamente, ed anche in riferimento alla connessione degli averi con le ipotesi di reato. 7. Contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto ha ricorso a questa Camera RI 1, evidenziando come il sequestro fosse stato mantenuto nel tempo unicamente perché si era inizialmente ipotizzato che la relazione bancaria fosse stata in parte utilizzata dal marito della ricorrente (indagato). A otto anni dal sequestro, per la ricorrente non ci sarebbero elementi a indicare che i valori su questa relazione siano in un qualche modo da ricondurre al marito. Ciò sarebbe stato riconosciuto dal procuratore pubblico nella sua decisione di dissequestro. La decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto non farebbe che protrarre nel tempo una situazione insostenibile. La ricorrente contesta la legittimazione a ricorrere delle parti civili reclamanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto, in considerazione dell'assenza di possibili pretese delle stesse sui beni

sequestrati. La ricorrente contesta inoltre che la decisione del procuratore pubblico, annullata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, fosse insufficientemente motivata: per la ricorrente la decisione di dissequestro indica quelle che sono gli elementi a suo fondamento, e l'inconciliabilità del sequestro con il principio della proporzionalità. Le argomentazioni addotte dai reclamanti avanti il giudice dell'istruzione e dell'arresto dimostrano che la decisione del procuratore pubblico fosse sufficientemente motivata. 8. Nelle osservazioni formulate al gravame, diverse parti interpellate si sono rimesse al giudizio di questa Camera. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha presentato delle osservazioni sulla legittimazione delle parti civili a lui reclamanti, e sulle esigenze di motivazioni. Il patrocinatore di PI 7 ha formulato delle osservazioni sulla legittimazione dei reclamanti, sulle esigenze di motivazione, e infine sui tempi dell'inchiesta. Il patrocinatore delle due parti reclamanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto (PI 11 e PI 12) ha comunicato la conclusione di un accordo con la qui ricorrente, che aveva portato al ritiro del reclamo avanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto (intervenuto contestualmente alla decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto), ed in questa sede dichiara di aderire al ricorso. 9. L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato. Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (58 ss. vCP) e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio) (G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 910 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 69 n. 1 ss.; N. OBERHOLZER, *Grundzüge des Strafprozessrechts*, 2. ed., Berna 2005, n. 1137 ss.; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 740 ss.). Il sequestro – che, quale restrizione della garanzia della proprietà di cui all'art. 26 Cost. fed., deve fondarsi su una base legale, essere giustificato da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 914) – è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incumbenti processuali di istruttoria e di giudizio; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003 dell'1.12.2003; decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP. 1999 n. 131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in REP. 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V.I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP. 1996 n. 107)]. 10. Giusta l'art. 70 cpv. 1 CP (art. 59 cifra 1 cpv. 1 vCP) il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico; pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali. Essi devono pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il reato e l'ottenimento di questi valori, un nesso di causalità. Anche i valori sostitutivi, propri ed

impropri, sottostanno alla confisca giusta l'art. 70 cpv. 1 CP: beni sostitutivi impropri (*unechte Surrogate*) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (*paper trail*) riconducibile all'originario provento di reato; beni sostitutivi propri (*echte Surrogate*) possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale [DTF 126 I 97, considerandi 3 c) bb) e cc); StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 70 CP; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 17 ss. ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 2. ed., Basilea 2007, n. 21 ss. ad art. 70/71 CP]. Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell'autore, rispettivamente del terzo beneficiario [DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)]. 11. Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – giusta l'art. 71 cpv. 1 CP (art. 59 cifra 2 cpv. 1 vCP) – in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò al fine di impedire “ (...) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati ” (FF 1993 III 221). La competente autorità – in applicazione dell'art. 71 cpv. 3 prima frase CP (art. 59 cifra 2 cpv. 3 prima frase vCP) – in vista dell'esecuzione del risarcimento può sottoporre a sequestro i valori patrimoniali dell'interessato “ (...), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell'importo presumibile del provento del reato. Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d'assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato ” (FF 1993 III 223; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ss. ad art. 71 CP; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., n. 97 ss. ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 53 ss. ad art. 70/71 CP). Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca a' sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“ In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l'ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato ” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone pertanto che detti valori siano pervenuti all'interessato dal sequestro (decisione 24.3.2005 di questa Camera in re X., inc. _____). L'esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è peraltro attestata dallo scopo medesimo del risarcimento, che – come detto – impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (“ il crimine non paga ”), circostanza che implica – necessariamente – che essi gli siano pervenuti. L'ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi, anche, nella diminuzione dei passivi) è di conseguenza indispensabile [StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ad art. 71 CP; N. SCHMID, Kommentar, op. cit., n. 102 ad art. 70-72 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 53 ad art. 70/71 CP]. Il fatto che la parte civile abbia sofferto un danno in considerazione dei reati ipotizzati non è, di per sé, sufficiente per ordinare il provvedimento del sequestro a fini di risarcimento compensativo: questa è infatti questione soltanto di carattere civile secondo gli art. 41 ss. CO (cfr., anche, l'art. 73 CP; StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 1 ss. ad art. 73 CP; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., n. 6 ss. ad art. 73 CP). 12. È indubbio che si è alla presenza di un

tormentato iter del sequestro della relazione bancaria " _____ ", che può essere affrontato da più punti di vista. 13. Anzitutto da un punto di vista pratico. Dall'incarto del giudice dell'istruzione e dell'arresto (inc. _____) risulta che le due parti civili reclamanti in quella sede (PI 10 e PI 11) hanno comunicato al predetto giudice, in data 16.12.2008, per il tramite del loro rappresentante legale (anticipato per fax), il ritiro irrevocabilmente del reclamo (doc. 12, inc. _____). Questo normalmente avrebbe comportato lo stralcio della procedura di reclamo e la conferma del dissequestro. Ciò non è avvenuto in quanto la mattina dello stesso giorno (16.12.2008) era stata firmata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto la decisione qui impugnata, ed era stata consegnata ai servizi per la spedizione (scritto Giar del 16.12.2008, doc. 13, inc. _____). In concreto, le uniche parti civili che si erano opposte al dissequestro hanno manifestato la loro chiara decisione di ritirare il reclamo e di rinunciare al sequestro: solo per una questione di poche ore ciò non ha portato allo stralcio della procedura avanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto. Anche in questa sede, le medesime parti civili hanno confermato l'intervenuto accordo con la parte ricorrente e la loro conseguente (e coerente) adesione al ricorso. Con queste premesse, e ritenuto che nessun'altra parte civile aveva in precedenza reclamato, e neppure ha eccepito altro in questa sede, se per un verso il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha correttamente ritenuto che una sentenza già firmata ed in via di spedizione sia ormai prolata (e possa essere solo annullata ulteriormente), per altro verso si deve costatare che non c'è più interesse attuale al mantenimento del sequestro. Preso atto dell'adesione al ricorso dell'unica parte civile che ha impugnato il dissequestro, non c'è più motivo di mantenere il sequestro. 14. Questa soluzione s'impone a maggior ragione da un punto di vista sostanziale. Il blocco della relazione risale a un ordine di sequestro generalizzato, riferito alle diverse persone inizialmente inchieste (compreso il marito della ricorrente, esclusa quest'ultima), emanato all'inizio del procedimento. Il blocco della relazione bancaria, risale all'11.7.2000, e perdura pertanto ormai da oltre otto anni. La relazione bancaria sequestrata è intestata alla qui ricorrente, che risulta anche ADE della stessa. Gli averi sequestrati nella relazione bancaria non sono provento di reato: gli stessi erano stati posti e mantenuti sotto sequestro per un eventuale risarcimento compensatorio. A distanza di anni non risulta che sia stata dimostrata la proprietà economica di detti averi da parte del marito della qui ricorrente, e neppure le altre condizioni necessarie per l'applicazione dell'art 71 cpv. 3 CP. Nel merito, la fase istruttoria di raccolta delle prove è sostanzialmente conclusa da tempo, ed il procedimento è praticamente fermo. In simili circostanze, non sono più date le premesse per il mantenimento del sequestro. A conferma di ciò, c'è anzitutto la precedente decisione (del 26.3.2004), in cui il procuratore pubblico aveva disposto il dissequestro della relazione bancaria, poi annullato, non da ultimo per difetto di motivazione. A conferma di ciò, c'è anche la successiva decisione di dissequestro, emanata dal procuratore pubblico il 20.10.2008, annullata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto per difetto di motivazione. L'assenza di motivazione nelle due decisioni, che possono correttamente portare al loro annullamento (come avvenuto), hanno però l'effetto in concreto di far perdurare nel tempo, per motivi sostanzialmente formali, una decisione (quella originaria di sequestro) ed una situazione non più sostenibile dal punto di vista sostanziale. 15. Non va dimenticato che incombe al Ministero pubblico esporre e documentare l'esistenza delle premesse per il mantenimento di una restrizione importante a un diritto fondamentale quale quello della proprietà privata. Non solo questo non è avvenuto: per ben due volte, ed a distanza di anni, il Ministero pubblico ha decretato il dissequestro dei valori bloccati. I difetti di motivazione in due decisioni non possono far

permanere un blocco di averi a danno di una persona terza (rispetto all'inchiesta), contro il volere di quest'ultima e contro il volere del procuratore pubblico medesimo. La decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto, formalmente corretta (perché ha evidenziato, come già in precedenza, delle lacune di motivazioni), porta ad una soluzione sostanzialmente insostenibile ed arbitraria. Oltre che paradossale: un difetto (ripetuto) di motivazione su decisioni di dissequestro finisce per far perdurare il sequestro medesimo nel tempo. 16. Il fattore tempo ed il principio della proporzionalità confermano l'insostenibilità del sequestro. Di regola, gli indizi e le condizioni a fondamento di un sequestro devono sostanziarsi e approfondirsi con l'avanzare dell'inchiesta: più il tempo passa, e più devono consolidarsi gli elementi a fondamento della misura restrittiva. Nel presente caso, il trascorrere del tempo non ha portato a questo risultato, ma ha indotto il procuratore pubblico a procedere al dissequestro: il sequestro pertanto non è più proporzionale, e ciò, in assenza di interesse giuridico e pratico di altre parti, prevale sull'esigenza di motivazione. 17. Per tutti questi motivi, il ricorso è accolto ed è annullata la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto. 18. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente congrue ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 69 ss. CP, 161 ss. e 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione 16.12.2008 del giudice dell'istruzione e dell'arresto è annullata (inc. Giar _____). 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, _____, CHF 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.